

STATUTO

**PROMOZIONE SOCIALE E
SOLIDARIETA' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
MUTUALITA' PREVALENTE DI
PRODUZIONE E LAVORO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA GIUSEPPE DI
VITTORIO 60

Numero REA: BA - 480664

Codice fiscale: 06358320726

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

-----ALLEGATO "B" ALL'ATTO N.13920 DELLA RACCOLTA-----

-----STATUTO-----

-----NORME DI FUNZIONAMENTO-----

-----DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA-----

Art.1) E' costituita una società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' – Società Cooperativa sociale a mutualità prevalente di produzione e lavoro".-----

La cooperativa dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. La cooperativa è retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Qualora la cooperativa dovesse superare entrambi i limiti previsti dall'art.2519 c.c., o sue successive modificazioni, in relazione al numero dei soci (superiori a venti) e all'attivo dello stato patrimoniale (superiore ad euro un milione) l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa sulla società per azioni, fermo restando che sin dal momento del superamento dei limiti predetti, si applicheranno automaticamente alla cooperativa le norme sulla società per azioni. Il mancato adeguamento dello statuto decorso un anno dal verificarsi dei relativi presupposti, semprechè gli stessi sussistano ancora, comporterà lo scioglimento della cooperativa.-----

Art. 2) La Cooperativa ha sede in Trani.-----

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica delle norme di funzionamento (statuto) della cooperativa.-----

Essa potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze, anche altrove.-----

Art.3) La cooperativa ha la durata fino al 31.12.2080 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea-----

-----SCOPO – OGGETTO SOCIALE-----

Art. 4) La società ha finalità mutualistiche e non di lucro e intende svolgere attività di gestione di servizio socio-sanitari ed educativi (cooperativa di tipo A) non finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa, basata sui principi di ispirazione religiosa ed aperta al dialogo con tutte le forze operanti sul territorio, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei soggetti svantaggiati, degli anziani, dei minori e delle donne vittime di violenza.-----

La cooperativa ha inoltre lo scopo di contrastare ogni forma di violenza ed in particolare la violenza maschile e di genere.-----

In relazione a ciò la cooperativa può attivare, promuovere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, tutte le attività riconducibili all'art.1, comma 1, lettera A della legge 8 novembre 1991, n.381 e all'art.10 lettera a) del Decreto

legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e precisamente a titolo esemplificativo, e non esaustivo, la cooperativa si propone: -----

- 1) di promuovere e gestire case di accoglienza per persone emarginate e diversamente abili; -----
- 2) di operare nel settore della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo per un reinserimento sociale dei soggetti interessati; -----
- 3) di organizzare e gestire progetti di riabilitazione psico-sociali, di integrazione sociale, di animazione socio-culturale, di educazione ambientale, di educazione alla cittadinanza attiva, destinati a soggetti svantaggiati, diversamente abili, tossicodipendenti, minori, emarginati sociali e donne vittime di violenza; -----
- 4) di organizzare e gestire mostre-mercato di manufatti realizzati da persone svantaggiate, diversamente abili, tossicodipendenti, minori, emarginati sociali; -----
- 5) di promuovere con apposite strutture e servizi, la solidarietà sociale in rapporto alle problematiche dell'infanzia, degli emarginati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione degli immigrati; -----
- 6) di diffondere nell'ambito sociale la cultura del volontariato e della pace; -----
- 7) di gestire servizi di segretariato sociale, di orientamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari (a titolo esemplificativo Porta Unica di Accesso, sportelli per immigrati o minoranze, ecc.) ; -----
- 8) di organizzare colonie, campi scuola e di lavoro per portatori di handicap, psichici e fisici; -----
- 9) di promuovere iniziative di informazione, formazione professionale e confronto per l'aggiornamento culturale degli operatori sociali, degli aderenti, e di quanti sono sensibili ai problemi dell'uomo; -----
- 10) di collaborare con le istituzioni pubbliche e private anche con apposite convenzioni; -----
- 11) di promuovere l'attività di lavoro per il recupero sociale degli assistiti, di soggetti svantaggiati, di soggetti diversamente abili, tossicodipendenti, emarginati sociali, senza fini di lucro o il cui eventuale utile venga interamente impiegato per il raggiungimento di fini sociali; -----
- 12) di raccogliere fondi da destinarsi ai fini della cooperativa, nei limiti e modi consentiti dalla leggi vigenti; -----
- 13) di promuovere, organizzare e gestire, anche in partenariato con altre realtà, progetti finalizzati alla cooperazione e allo sviluppo, soprattutto nelle aree più colpite da emarginazione sociale, economiche e culturali; -----
- 14) di promuovere, organizzare e gestire, anche in partenariato con altre realtà, iniziative e attività culturali, turistiche, teatrali e ricreative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della promozione sociale e umana; -----
- 15) di promuovere, organizzare e gestire pubblici spettacoli; -----
- 16) di organizzare e gestire attività di promozione e informazione pubblicitaria; -----

17) di gestire e organizzare spazi e strutture destinati ad attività sportive, ricreative, ricettive; -----

18) di organizzare e gestire, anche in partenariato con altre realtà, iniziative e progetti di promozione di una cultura del rispetto dell'ambiente;-----

19) di gestire attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di beni, alimentari e non alimentari, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione o come commercio ambulante (a posto fisso o in forma itinerante), anche in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.);-----

20) di gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione su aree private in sede fissa, in pubblici esercizi, in esercizi interni a particolari strutture o attività (es. ristorazione collettiva e mense) o su aree pubbliche come commercio ambulante (a posto fisso o in forma itinerante), anche in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.);-----

21) di gestire, anche in convenzione con istituzioni pubbliche o private o in partenariato con altre realtà, centri anti violenza (C.A.V.) offrendo sostegno, protezione e supporto alle donne che hanno subito o subiscono violenza e ai loro figli/e e promuovendo "empowerment" (indipendenza ed autodeterminazione) -----

22) di gestire attività di bed & breakfast, case vacanze, affittacamere anche per brevi soggiorni, di strutture ricettive extra-alberghiere, eco-ostelli, portierato di quartiere e altre attività di accoglienza turistica in ogni forma organizzata;-----

23) di gestire Servizi Socio-Sanitari residenziali e diurni, destinati a bambini, giovani, adulti, anziani con e senza disabilità;-----

24) di gestire attività di trasformazione di alimenti;-----

25) di gestire attività artigianali e di lavorazione del legno e di materiali di riciclo;-----

26) di gestire servizi per le emergenze sociali e le povertà come, a titolo esemplificativo: servizio Di Pronto Intervento Sociale, progetti di Housing First, di Housing Led, di Co-Housing, Unità Mobile di Strada, -----

27) di gestire servizi per contrastare la povertà educativa minorile, a partire dalla prima infanzia, per sostenere la genitorialità, attraverso HUB, Centri Famiglia, Assistenza Domiciliare Educativa, Home Maker;-----

28) di gestire servizi innovativi per giovani come (a titolo esemplificativo): HUB, co-working, laboratori, incubatori e acceleratori di start-up, percorsi di youth work, scambi internazionali, ecc. -----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, e dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito. La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nelle sue attività, ai principi della libera e spontanea coope-

razione la cui diffusione ed affermazione sia impegnata. La cooperativa, quindi, in tale spirito, si impegna a promuovere, realizzare e sostenere attività: di educazione cooperativa, culturali, mutualistiche, assistenziali, previdenziali e di solidarietà civili e sociali. I soci, si impegnano alle prestazioni necessarie idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. Per il raggiungimento dei fini sociali la cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci. Essa, però, potrà avvalersi anche dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazioni prestate da terzi.-----

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari. Non potrà operare nei campi in cui vi sia esclusione per riserva della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e 5 luglio 1991, n.197 e successive modifiche.-----

-----SOCI-----

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dalla attività della Cooperativa. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa; soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.2 della legge 8 novembre 1991, n.381. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabili dalla legge.-----

Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:-----

a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;-----

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;-----

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere comunque né inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;-----

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.-----

La domanda di ammissione di Enti, Organismi e persone giuridiche, in luogo di quanto indicato alle lettere a) e b) dovrà contenere:-----

- l'indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede, dell'attività, delle caratteristiche degli Enti associati;-----

- copia dello Statuto e copia della Delibera di autorizzazione a partecipare alla Cooperativa, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.-----

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.-----

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della quota sociale e del sovrapprezzo.-----

In tal caso, l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con l'immediata annotazione nel libro soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, in tal caso chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Art. 7) I nuovi soci dovranno versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Essi sono quindi obbligati:-----

- al versamento immediato del sovrapprezzo nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 codice civile;-----

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;-----

- a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della Cooperativa a seconda delle necessità della stessa.-----

Art. 8) E' vietato ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.-----

Art. 9) I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità come anche

persone non socie, aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa, possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

-----RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE-----

Art. 10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. -----

Art. 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.-----

Ove non sussistano i presupposti per il recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per il territorio.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 12) La decadenza è pronunciata dal consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previsti dal precedente articolo 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge, per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite di massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro soci.-----

Art.13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);-----

b) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti, contratti ed altro titolo verso la Cooperativa;-----

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 8;-----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili

quali notevoli inadempimento come determinato dall'art.1455
C.C.-----

L'esclusione determina automaticamente la cessazione della pre-
stazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro la delibera-
zione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale
nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa
operativa dalla annotazione nel libro dei soci.-----

Art. 14) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed
esclusione debbono essere comunicati ai soci interessati median-
te raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Art. 15) I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto
a rimborso delle quote, la cui liquidazione avrà luogo sulla base
del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in
misura mai superiore a all'importo effettivamente versato ed e-
ventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della Legge 31 gennaio
1992, n.59. Il pagamento deve essere fatto nei 180 giorni succes-
sivi all'approvazione del predetto bilancio.-----

Art. 16) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi a rimborso
delle quote da lui effettivamente versate si matura, nella misura e
con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei
180 giorni successivi all'approvazione del Bilancio dell'esercizio
nel corso del quale si sia verificata la morte.-----

Art. 17) I soci deceduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio de-
funto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno
della scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente nei prece-
denti articoli 15 e 16.-----

Art. 18) Gli eredi del defunto dovranno presentare, unitamente al-
la richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di
atto notorio dalla quale risulti quali sono gli aventi diritto nonché
nominare un unico delegato alla riscossione.-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

Art.19) Il patrimonio della società è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile entro la misura stabilita dal-
la legge ed è formato da un numero illimitato di quote di valore
nominale, anche diverso, ma non inferiore ad €25,00 né superiore
ai limiti consentiti dalla legge;-----

b) dall'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 7;-----

c) dalla riserva ordinaria formata dalle quote degli avanzi di ge-
stione di cui art. 21, con le quote eventualmente non rimborsate
dei soci receduti, decaduti od esclusi ed altri eredi dei soci defunti
e con le tasse di ammissione;-----

d) da eventuali riserve straordinarie, indivisibili, a norma
dell'art.12 della L.904/77;-----

e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di
particolari rischi od in previsione di oneri futuri;-----

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per es-
sere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----

g) dalle rendite delle attività patrimoniali della cooperativa;-----

Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la Cooperativa con il

suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.-----

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.-----

Art. 20) Le quote sono sempre nominative.-----

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 2530 Codice Civile, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

Art. 21) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Ordine Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, nonché alla relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società.-----

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, come determinati dall'organo amministrativo. La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci. L'assemblea può deliberare la distribuzione degli storni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.-----

L'ammontare dei ristorni non può eccedere il trenta per cento dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori e soci.-

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli:-----

a) a riserva legale, nella misura non inferiore al trenta per cento;--

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----

c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conservazione dei requisiti mutualistici, per cui, ai sensi dell'articolo 2514, lettera a, del codice civile, non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

d) ad eventuale riserva straordinaria.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati: per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente concesse, per cui è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano effettuate a favore di altre ONLUS aventi medesime finalità-----

ORGANI SOCIALI-----

Art. 22) Sono organi della società:-----

a) l'assemblea-----

b) il Consiglio di Amministrazione-----

c) il Presidente-----

d) il Collegio Sindacale, ove nominato.-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

Art.23) Le decisioni dei soci devono essere assunte con deliberazione assembleare. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata a mano controfirmata per ricezione, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente (tipo fax, posta elettronica, ecc.) che assicuri la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Puglia), la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa costituita validamente quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

Art.24) L'assemblea: -----

1) approva il bilancio di esercizio,-----

2) provvede alla nomina delle cariche sociali;-----

3) determina la retribuzione dei sindaci;-----

4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;-----

5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla Legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o , entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, nel qual caso l'organo amministrativo segnala nella relazione le ragioni della dilazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art.2364 c.c.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.-----

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.-----

Art.25) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o lo scioglimento anticipato della cooperativa devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci della cooperativa aventi diritto al voto.-----

Tutte le altre decisioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e le deliberazioni sono

prese a maggioranza dei votanti.-----

Sono valide le deliberazioni prese dalla maggioranza dei votanti nonostante eventuali allontanamenti o astensioni dal voto da parte dei soci intervenuti.-----

Le deliberazioni legalmente adottate sono vincolanti per tutti i soci anche per i non intervenuti o dissenzienti.-----

Art. 26) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.-----

Ai fini dell'effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale, come sancito dall'art.10, comma primo, lettera H del Decreto Legislativo 460/1997, è escluso il voto per corrispondenza.-----

Art.27) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, purchè non amministratore né sindaco, né dipendente della società, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate negli atti sociali.-----

Art. 28) L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza, da un socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.-----

Il verbale delle assemblee avente ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto (norma di funzionamento) deve essere redatto da un notaio.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 29) L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di Amministrazione da tre membri scelti tra i soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

I consiglieri non hanno in quanto tali diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.-----

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da un consigliere.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.) da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.--

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per

la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;-----

b) redigere il bilancio d'esercizio;-----

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto che saranno approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;-----

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;-----

e) deliberare il concorso in gare d'appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----

f) deliberare il conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;-----

g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci con deliberazione motivata;-----

i) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;-----

Art. 30) In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli a norma dell'art.2386 c.c.-----

Art. 31) Il presidente del consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. -----

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Previo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società o a terzi, per singoli atti o categorie di atti salvo si tratti di materie non delegabili a norma di legge.-----

-----ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE-----

Art.32) La società, qualora ricorrano i presupposti di legge, potrà alternativamente nominare:-----

- A) un Collegio sindacale, cui affidare, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci siano revisori legali dei conti, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali);-----

- B) un Sindaco unico, cui affidare, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti (qualora tale soggetto sia revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali);-----

- C) un Collegio sindacale cui affidare il controllo sulla gestione e

nominare un revisore legale (o una società di revisione) cui affidare la revisione legale dei conti;-----

- D) un Sindaco unico cui affidare il controllo sulla gestione e nominare un revisore legale (o una società di revisione) cui affidare la revisione legale dei conti;-----

- E) un revisore legale dei conti (o una società di revisione) cui affidare solo la revisione legale dei conti.-----

Qualora sia nominato un Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. -----

I componenti del Collegio Sindacale o il Sindaco unico e il revisore, ove nominati, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

Art.33) Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, quando nominati, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.-----

Art. 35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutatosi ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, ad altra organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità come previsto dall'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 ovvero ai sensi dell'art. 2514, lettera d, del codice civile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.-----

-----COLLEGIO ARBITRALE-----

Art. 36) Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure tra i soci, in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, ad eccezione di quella nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere decisa, da un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trani ad istanza della parte più diligente.-- Il collegio arbitrale opera con i poteri di amichevole compositore, giudicando irritualmente. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.-----

-----RINVIO-----

Art.37) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle società cooperative e, in particolare, la legge 381/91 e il D. L.gs. 03 luglio 2017, n.112.-----

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

In originale firmato : Vincenza Angarano-Francesco Frisardi-